

Comune di PORCARI

Capitolato speciale Furto

Amministrazione Comunale :	COMUNE di PORCARI
Indirizzo: Piazza F.Orsi, 1 CAP55100 PORCARI	
Codice Fiscale:	Partita IVA 383070463

durata del contratto:	anni tre a decorrere dalla data sotto indicata
decorrenza : 31/12/2016	Scadenza: 31/12/2018
Frazionamento del Premio:	annuo

SOMME ASSICURATE			
PARTITE	Somme assicurate €.	Tasso % lordo	Premio
Contenuto e Valori	€ 160.000,00		
TOTALE	€..... 160.000,00=		

	Premio annuo lordo ⇒	€
--	----------------------	---

CRITERIO di risarcimento	
VALORE A NUOVO	per Contenuto
VALORE REALE	per Denaro e Valori
FORMA DELL'ASSICURAZIONE	
A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	

RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI ALL'INDENNIZZO

Descrizione	Scoperto	Franchigia	Max indenn. X sinistro
Atti Vandalici, Guasti			€ 10.000,00 per sinistro
Cose all'aperto	10%		€ 3.000,00 per sinistro e € 9.000,00 per anno
Denaro, Valori	10% se custoditi in enti all'aperto		€ 6.000,00 per sinistro col limite di € 1.500,00 se custoditi in enti all'aperto
Furto con destrezza	10% col min	€ 200,00	€ 3.000,00 per sinistro e € 6.000,00 per anno
Maggiori spese			€ 15.000,00 per sinistro
Portavalori	10%		€ 10.000,00 per sinistro
Rifacimento Archivi			20% della somma ass.ta alla part.1)
Spese di restauro			€ 6.000,00 per sinistro

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme che regolano la Gestione dei Sinistri - Oggetto dell'Assicurazione – Massimali – Norme che regolano l'Assicurazione– Scoperti/Franchigie - Limiti
Vedi di seguito

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione..

Segue Capitolato Furto Comune di Porcari

Assicurazione: contratto di assicurazione identificato nei Certificati.

Contenuto: intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle costruzioni, nelle opere edili, nelle strutture e negli impianti di cui sopra, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna, compreso denaro e valori in genere, nonché tutto quanto, sia fisso che mobile, in dotazione ed a bordo di veicoli in genere od all'aperto per naturale destinazione, fatta eccezione per gli impianti fissi di pertinenza dei "Fabbricati" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo ha un interesse, o sia tenuto, all'assicurazione o di proprietà di Dipendenti, Ospiti, Frequentatori e Terzi in genere.

Per Oggetti d'Arte si devono intendere, qualora non assicurati con specifiche polizze, i beni di valore singolo non superiore a €.60.000,00 (sessantamila euro) quali: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro oggetto avente valore artistico di proprietà del Contraente o di altri Enti Pubblici e/o Privati.

Si intendono compresi inoltre documenti, collezioni, libri, manoscritti, archivi in genere su qualsiasi tipo di materiale e supporto.

Contraente: soggetto che stipula l'Assicurazione

Dati e processi: le informazioni logicamente strutturate elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

Fabbricato: Intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione "Contenuto".

Franchigia: importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per se e per gli altri (art. 624 Codice Penale).

Agli effetti della assicurazione, sono contemplati i seguenti casi di furto:

a) con rottura o scasso

è il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura o protezione degli insediamenti, dei locali e dei mobili in cui si trovano le cose assicurate, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri degli insediamenti e/o dei locali medesimi.

b) con chiave falsa e simili

è il furto commesso mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di chiusura delle porte di accesso, finestre, mobili, casseforti ecc, con chiavi false, grimaldelli ed altri simili arnesi. Agli effetti assicurativi equivale all'uso di chiavi false anche l'utilizzo di chiavi vere sottratte o perdute dall'Assicurato e/o dalle persone che legittimamente le detengono, a condizione che la sottrazione o lo smarrimento vengano denunciati alla Pubblica Autorità entro 24 ore dal momento in cui la circostanza viene a conoscenza degli interessati. Questi si impegnano alla sostituzione delle serrature aperte dalle chiavi sottratte o smarrite nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le 48 ore dalla presa conoscenza del fatto.

c) con scalata

è il furto commesso mediante introduzione negli insediamenti e/o nei locali per via diversa da quelle destinate al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli, o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o particolare agilità personale.

d) con introduzione clandestina

è il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta negli insediamenti e/o nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza degli insediamenti e/o dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre insediamenti e/o locali erano chiusi.

e) furto con destrezza

È il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

Segue Capitolato Furto Comune di Porcari

Impianti e apparecchiature elettroniche: i calcolatori, gli elaboratori elettronici, i videotermini, i personal computer, anche portatili, e quant'altro di elettronico è inerente a dati e processi, nonché impianti ed apparecchiature di sorveglianza, di controllo, di allarme, di monitoraggio, le attrezzature d'ufficio in genere di qualsiasi genere a corrente debole nonché le attrezzature scientifiche in genere, incluse apparecchiature anche ad impiego mobile; il tutto, comprensivo dei relativi conduttori, anche esterni, dei tubi speciali e delle valvole elettroniche, in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione. Tali beni possono trovarsi sia sottotetto ai Fabbricati sia, per quanto riguarda i beni ad impiego mobile, in altre località nonché su autoveicoli in genere anche non di proprietà del Contraente o fissati ad apparati esterni sul territorio (quali ad esempio: apparecchi di videosorveglianza, parchimetri autoalimentati e simili).

Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario: il mediatore di assicurazioni (broker iscritto al R.U.I.) abilitato alla gestione della polizza.

Lastre antisfondamento: si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

Limite di indennizzo: la somma massima dovuta dalla Società per quell'evento.

Macchine elettroniche: sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, apparecchi elettromedicali, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, registratori di cassa, impianti di prevenzione e di allarme, ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata.

Maggiori costi: il maggior esborso sostenuto dall'Assicurato, rispetto a quello normale necessario alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto, dovuto a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da parte di Terzi.

Massimale: somma messa a disposizione dalla Società per ogni anno assicurativo e singola controversia.

Polizza : documento che prova l'assicurazione.

Premio: somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Porzione di fabbricato: come "fabbricato", se facente parte di condominio è compresa anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Rapina/estorsione: sottrazione di cose a chi le detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone, quando la stessa è avvenuta all'interno dei locali, ovvero quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sabotaggio: è sabotaggio organizzato un atto di chi, per motivi o scopi politici, militari, religiosi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati ai solo scopo di impedire, intralciare, turbare e/o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scippo (ovvero furto con strappo) : E' il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Segue Capitolato Furto Comune di Porcari

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: la compagnia di assicurazione che garantisce i rischi per i quali è stipulata la presente assicurazione

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Supporti Informatici: il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina, inclusi programmi e licenze ;

Tetto: insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo: criterio di valutazione delle cose assicurate così articolato:

- ⇒ per i fabbricati è il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo soltanto il valore dell'area;
- ⇒ per il contenuto è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di montaggio e fiscali;
- ⇒ per le cose particolari è il costo del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o tecniche necessarie per l'integrale ripristino delle cose assicurate allo stato precedente il sinistro;
- ⇒ per i valori è pari al valore nominale delle cose assicurate, salvo quanto previsto per il "valore artistico".

Valore Artistico : la particolare valutazione attribuita e riconosciuta (per effetto di stima, perizia, expertise o notorietà intrinseca) ad un bene mobile od immobile di pregio e importanza artistica, storica, culturale.

Valore intero: forma di assicurazione piena, che si ha quando il valore della cosa assicurata coincide con la somma assicurata. In caso di non coincidenza è prevista l'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 c.c.).

Valore Reale (o allo stato d'uso) criterio di valutazione delle cose assicurate (alternativo al "valore a nuovo"). Si determina applicando agli importi risultanti dalle stime effettuate col criterio dello stesso valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione:

- ⇒ per i fabbricati al grado di vetustà, allo stato e al modo di conservazione, all'ubicazione, alla destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- ⇒ per il contenuto al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza;
- ⇒ per le cose particolari al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di conservazione, adozione di nuovi ritrovati ed ogni altra circostanza.

Valori : Denaro, titoli di credito in genere, francobolli, marche da bollo, carte bollate e, più in generale, ogni carta rappresentante un valore, perle, pietre e metalli preziosi.

Denaro e titoli di credito vengono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il presente contratto avrà durata triennale. Alla scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al

Segue Capitolato Furto Comune di Porcari

pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o posta elettronica certificata.

E' comunque facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, di richiedere la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione col massimo di 90 giorni, alle medesime condizioni contrattuali in corso. E' inoltre facoltà del Contraente di rescindere anticipatamente la polizza, ad ogni ricorrenza annuale, mediante preavviso di 30 giorni da comunicare alla società per raccomandata AR.

2. DICHIARAZIONI E CIRCOSTANZE DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui all'art. 1898 C.C., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l'ultima scadenza di premio.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempre che le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

3. VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI PAGAMENTO PREMI

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà alla Società nei termini previsti il premio riferito al periodo assicurativo in corso. Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio alla Società assicuratrice, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker e alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi e le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio saranno pagati al Broker al quale è assegnata la polizza.

4. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni scambiate tra Contraente, Assicurato e Compagnia devono avvenire per iscritto nelle forme consentite (fax, e-mail o raccomandata) e per il tramite dell'intermediario designato .

5. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6. DIMINUIZIONE E CESSAZIONE DEL RISCHIO

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio sarà calcolata con decorrenza immediata anche se l'appendice verrà emessa a scadenza di rata in occasione della regolazione annuale dei valori sulla base della dichiarazione consuntiva dell'elenco del patrimonio dell'Assicurato.

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 CC) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata. In questo caso la Società rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

7. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

8. MASSIMO INDENNIZZO DEGLI ASSICURATORI

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10. FORO COMPETENTE

E' competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

13. CLAUSOLA INTERMEDIARIO (BROKER)

Resta inteso fra le Parti che ai sensi della normativa vigente in materia per la gestione ed esecuzione della presente polizza deve intendersi la società Inser SpA, riconosciuto dalla Società quale intermediario designato dell'Ente. Si dà inoltre atto che, ai fini dell'Articolo 1901 C.C. e dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni, il pagamento dei premi potrà essere effettuato tramite il broker e s'intenderà come ricevuto dalle Compagnie. Del pari, le comunicazioni fatte dall'Assicurato al broker si intendono come ricevute dalle Compagnie anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Si dà atto inoltre che la Società effettuerà tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto, incluse quelle afferenti i sinistri, esclusivamente per il tramite del broker incaricato, eccezion fatta per la eventuale lettera di disdetta che la Società dovrà inoltrare direttamente alla Contraente.

14. ALTRE ASSICURAZIONI SPECIFICHE

Si conviene tra le Parti che la presente polizza non è operativa per i beni riguardo ai quali il Contraente abbia sottoscritto altra polizza specifica; resta fin da ora comunque convenuto che, in caso di inoperatività totale o parziale (non considerandosi tra tali casi l'esistenza di franchigie) per una qualunque causa della suddetta specifica polizza, opererà la presente garanzia anche in Differenza di Limiti (D.I.L.) ed in Differenza di Condizioni (D.I.C.).

NORME OPERANTI N CASO DI SINISTRO

15. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne abbia avuto la possibilità, a deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo nei termini e per i casi previsti delle disposizioni di legge vigenti;

Segue Capitolato Furto Comune di Porcari

- b) denunciare inoltre, tempestivamente, la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
- c) fornire, nel più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata degli oggetti rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, unita ad una copia della denuncia fatta alle Autorità;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

16. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

17. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno e/o delle perdite è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

18. MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dalle condizioni di polizza;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 17, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

19. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore di riacquisto dei beni assicurati al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, di danni per mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita i titoli ai credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

20. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

E' facoltà della Contraente, in caso di recesso da parte della Società, di richiedere la rescissione delle altre polizze che il Contraente abbia in corso con la medesima Società, anche prima della relativa scadenza contrattuale nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.

21. Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Conseguentemente le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono, con effetto immediato reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 60 giorni dalla data della relativa appendice.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

22. RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia; l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso ed alla loro gestione. Resta espressamente convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali merci sono state effettivamente danneggiate, l'Assicurato determinerà se tali prodotti sono adatti per essere rilavorati e/o comunque utilizzati e/o venduti, salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

23. ANTICIPI D'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro.

L'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

24. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, sempre che non siano sorti motivi di contestazione, si impegna a liquidare l'indennizzo competente a termini di capitolato entro 30 giorni dalla definizione del danno.

25. ONORARI PERITI

La Società rimborsa le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 delle Norme operanti in caso di Sinistro.

Segue Capitolato Furto Comune di Porcari

In caso di lodo arbitrale, rimane pure a carico della Società la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, a condizione che l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole al Contraente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

26 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da:

- ◆ furto quale definito nelle condizioni di polizza;
 - ◆ furto con destrezza quale definito nelle condizioni di polizza, fino a concorrenza della somma a tale titolo;
 - ◆ rapina quale definita nelle condizioni di polizza, quand'anche la violenza o la minaccia vengano esercitate su persone prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
 - ◆ guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o la rapina oppure nel tentativo di commetterli;
 - ◆ guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi in occasione di furto o rapina - tentati o consumati;
 - ◆ atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina, tentati o consumati;
 - ◆ scippo e rapine di portavalori, o persone autorizzate al trasporto dei valori e denaro
- salvo le esclusioni del successivo articolo e con le precisazioni e limitazioni previste in polizza.

Sono coperti i danni materiali e diretti o le perdite derivanti dal furto dei beni assicurati

- agevolato con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei loro Amministratori;
- commesso o agevolato con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere;
- perpetrato da incaricati della sorveglianza;
- commesso con l'utilizzo di chiavi autentiche, purché l'autore del furto ne sia venuto in possesso in modo fraudolento;
- commesso con speciale abilità (agilità, sveltezza di mano, scaltrezza) su beni di proprietà o in uso a qualsiasi titolo del Contraente, eludendo l'attenzione delle persone presenti;
- quando gli stessi sono riposti, chiusi a chiave, nel bagagliaio di veicoli in genere (compresi quelli dei Dipendenti in trasferta e/o adempimento di servizio).

27 – ESCLUSIONI

Sono esclusi, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, i danni:

- a. di furto commesso in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, terrorismo e sabotaggio organizzato, confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale;
- b. di furto commesso attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
- c. Agevolati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere.

28 – MEZZI DI CHIUSURA

L'Assicurato si impegna a mantenere efficienti tutti i mezzi di chiusura e protezione attualmente previsti per i locali contenenti le cose assicurate.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti alle definizioni di Furto, abbia violato tali mezzi con scasso.

Per i beni all'aperto sono indennizzabili i danni a seguito di furto anche in assenza delle condizioni previste dalle definizioni Furto alle lettere a), b) e c); mentre, in caso di furto del solo contenuto di beni all'aperto, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto abbia violato tali beni all'aperto con scasso.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

29. - ESTENSIONI DI GARANZIA

29.1 - guasti o atti vandalici

Segue Capitolato Furto Comune di Porcari

Sono equiparati ai danni o perdite da furto, rapina, estorsione i danni ai beni assicurati causati da guasti o atti vandalici commessi dagli autori dei reati nel tentativo di compiere i reati stessi o nell'eseguirli, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione o scoppio.

29.2 - danni ai locali - spese di restauro

La Società indennizza i danni materiali diretti subiti dai Beni Immobili contenenti i beni assicurati e dai relativi fissi, infissi ed impianti, causati da guasti o atti vandalici commessi dagli autori dei reati nel tentativo di compiere i reati stessi o nell'eseguirli, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione o scoppio. Sono inoltre indennizzabili le spese di restauro per i danni agli immobili di particolare struttura o pregio architettonico.

29.3 - maggiori spese

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca le cose assicurate (con esclusione di denaro, quadri ed oggetti d'arte) purché riposte nei locali descritti in polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose danneggiate o rubate. La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

29.4 - garanzia portavalori

Sono assicurati denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori a seguito di:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sul Dipendente incaricato del trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle sue funzioni relative a tale servizio, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detiene i valori stessi.

Si precisa che sono parificati ai Dipendenti dell'Ente i Dipendenti di Società Terze con attività di polizia privata o di trasporto valori.

29.5 - rifacimento archivi

Nel caso di danno al materiale di archivio, la Società indennizza, per il rifacimento della documentazione, la somma percentuale, addizionale, del danno complessivo accertato ai beni mobili, riportata al punto "limiti di indennizzo".

29.6 - opere d'arte o di particolare valore artistico

Qualora esista una stima di opere specifiche redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'articolo 1908 del Codice Civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

In caso di danno (o perdita) ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma non alla restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno o la perdita verrà considerato un danno od una perdita totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno o perdita ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Società indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

30. Trattamento dei dati

Segue Capitolato Furto Comune di Porcari

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

31 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

A- La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti, fornitrice/i dei servizi assicurativi assume/mono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche

B- La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti si impegna/ano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Dichiarazione Contrattuale

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE

La SOCIETA'

Segue Capitolato Furto Comune di Porcari

Scheda di quotazione da completare a cura dell'Offerente

Contraente: COMUNE di PORCARI

SOMME ASSICURATE			
PARTITE	Somme assicurate €.	Tasso ‰ lordo	Premio
Contenuto e Valori	€ 160.000,00		
TOTALE	€ 160.000,00		

Premio annuo lordo ⇒	€
Ammontare premio lordo (in lettere)	
Di cui imposte	€

RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI ALL'INDENNIZZO

Descrizione	Scoperto	Franchigia	Max indenn. X sinistro
Atti Vandalici, Guasti			€ 10.000,00 per sinistro
Cose all'aperto	10%		€ 3.000,00 per sinistro e € 9.000,00 per anno
Denaro, Valori	10% se custoditi in enti all'aperto		€ 6.000,00 per sinistro col limite di € 1.500,00 se custoditi in enti all'aperto
Furto con destrezza	10% col min	€ 200,00	€ 3.000,00 per sinistro e € 6.000,00 per anno
Maggiori spese			€ 15.000,00 per sinistro
Portavalori	10%		€ 10.000,00 per sinistro
Rifacimento Archivi			20% della somma ass.ta alla part.1)
Spese di restauro			€ 6.000,00 per sinistro

Nota Bene:

Precisazione nella scheda di formulazione offerta quotazione in caso di aggiudicazione la Società che ha formulato l'offerta si intende impegnata a prestare la garanzia a decorrere dalla data di effetto indicata dall'Ente Contraente, confermando l'efficacia della garanzia stessa ancorché il premio non sia ancora stato versato, come previsto dal capitolato di polizza.

Per accettazione

Quota di partecipazione della Società
(specificare percentuale)

Eventuali coassicuratori :
(specificare nominativo e quota perc.le)

La Società

(Timbro e Firma)